

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “CIO Club”

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE - SEDE.

E’ costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile una associazione denominata “CIO Club”.

L’associazione ha sede in Napoli alla Via Argine n. 380.

Potranno essere istituite sedi secondarie per lo svolgimento delle attività previste dal presente statuto, mediante, strutture proprie o acquisite a mezzo convenzioni stipulate con enti pubblici e/o privati, enti benefici o altre organizzazioni sia pubbliche che private.

Il sito web ufficiale dell’associazione è il seguente: **www.cioclubcampania.it**.

ARTICOLO 2 – OGGETTO – SCOPO – DURATA.

- 1) L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mediante la promozione e diffusione di attività informatiche, nei più vasti strati della società civile; tali finalità non dirette agli associati, ma a qualsiasi soggetto indipendentemente dal sesso, dall’età, nazionalità e religione.
- 2) Lo scopo sociale è raggiunto mediante la costituzione di idonea organizzazione che garantisca condizioni di aggregazione e miglioramento della vivibilità. Gli scopi sociali in modo specifico si estrinsecano nei seguenti:
 - a. favorire, promuovere e diffondere la conoscenza e lo sviluppo dell’attività informatica, nonché migliorare l’interpretazione della “funzione di Responsabile dei Sistemi Informativi”
 - b. svolgere e organizzare, in ambito informatico, manifestazioni, tavole rotonde, dibattiti, convegni, seminari, mostre, concerti, attività musicali e spettacoli; la gestione (anche a seguito di convenzioni con enti pubblici e/o privati) di immobili e/o impianti da utilizzare quali centri di erogazione di servizi prettamente informatici tesi a migliorare la qualità della vita e le relazioni umane; avviare iniziative editoriali in ambito informatico;
 - c. organizzare attività didattiche di natura informatica, sia per adulti che per minori, con particolare attenzione alla promozione delle conoscenze informatiche di base ed avanzate, ponendosi come centro di informazione ed orientamento;
 - d. organizzare e gestire iniziative di educazione informatica permanente mediante l’istituzione di corsi di studio ed educativi a tutti i livelli sia scolastici che extra-scolastici;
 - e. Promuovere i metodi e le conoscenze per la trasformazione digitale ed i relativi processi di lavoro;
 - f. Definire e stipulare convenzioni con altri enti per favorire l’accrescimento professionale.

- 3) Posto che le attività sopraindicate non sono remunerate, l'associazione in tutte le sue manifestazioni non persegue scopi lucrativi, non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
- 4) L'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi si avvarrà dell'apporto di volontari, che potranno anche non aderire all'associazione, che prestino la loro opera in modo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà. Detta opera di volontariato non è retribuita in alcun modo sia dall'associazione che dai beneficiari. Al volontario potranno essere rimborsate dall'associazione le sole spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed entro i limiti stabiliti preventivamente dal consiglio direttivo.
- 5) L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 3 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE.

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.
- 2) Il fondo associativo iniziale è costituito dai versamenti effettuati dai Fondatori, nella complessiva misura di € 800,00 (ottocento/00) versati dagli stessi nella misura di € 100,00 (cento/00) ciascuno.
- 3) Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - versamenti effettuati dai Fondatori;
 - quote e contributi degli associati stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - eredità, donazioni e legati;
 - erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali.
- 4) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; essi quindi non sono rivalutabili né ripetibili in ogni caso e quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di esclusione dall'Associazione, di recesso, di estinzione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto corrisposto all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
- 5) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né tra atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 4 – FONDATORI, ASSOCIATI E BENEMERITI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Aderenti all'Associazione sono:
 - I Fondatori;
 - Gli associati all'Associazione;
 - I Benemeriti dell'Associazione.
- 2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
- 3) L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiorenne senza discriminazione di razza, sesso, religione e/o credo politico il diritto al voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

- 4) Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione stessa.
- 5) Sono associati coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.
- 6) Sono benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione, ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.
- 7) La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione, in quanto ciascuno ha il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'associazione ed essere scelto per qualsiasi carica elettiva.
- 8) Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere richiesta espressa online al consiglio direttivo tramite il sito **www.cioclubcampania.it**, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvarne e osservarne statuto e regolamenti, nonché di versare la quota annuale stabilita.
- 9) Il consiglio direttivo, in ordine alle domande di ammissione, provvede al loro esame per l'eventuale accoglimento e, in assenza di provvedimento di diniego, si intende che la stessa è stata accolta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di tale diniego.
- 10) Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dalla stessa e tale recesso si intende, se non esistono cause di indegnità, dall'inizio del secondo mese successivo al pervenire della domanda al consiglio direttivo a mezzo email all'indirizzo **iscrizione@cioclubcampania.it**.
- 11) In presenza di inadempienza agli obblighi sociali, oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con delibera del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

ARTICOLO 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - L'assemblea degli aderenti all'Associazione;
 - Il Presidente;
 - Il Vice Presidente;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Segretario del Consiglio Direttivo;
 - Il Tesoriere.

ARTICOLO 6- L'ASSEMBLEA

- 1) L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
- 2) L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno; per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo e quello preventivo entro il mese di ottobre. Essa inoltre:
 - provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
 - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
 - delibera sulle modifiche del presente statuto;
 - delibera sulla eventuale destinazione di utili, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- 3) L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno cinque aderenti.

- 4) L'assemblea è convocata con idonei mezzi di pubblicità ed almeno con avviso-raccomandata postale o a mano, in modo da garantire la conoscenza della convocazione a tutti almeno quindici giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
- 5) L'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione sia presente la metà dei suoi membri.
- 6) In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
- 7) Ogni aderente ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega, che può essere conferita solo ad altro aderente, che non sia amministratore o dipendente dell'Associazione. Ciascun aderente può farsi portatore di una sola delega. Spetta al Presidente la verifica della validità delle deleghe e procure all'accettazione delle medesime.
- 8) Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 9) Per la nomina del Consiglio Direttivo, per l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie, la distribuzione di utili, avanzi di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti sia in prima che in seconda convocazione. Per le delibere di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti sia in prima che in seconda convocazione.
- 10) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente, in mancanza da altro membro del Consiglio Direttivo, oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

ARTICOLO 7 – IL PRESIDENTE

- 1) Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.
- 2) Al Presidente dell'Associazione compete l'ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- 3) Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio Direttivo e cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonea relazione.
- 4) Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma in caso di necessità.

ARTICOLO 8 – IL VICE PRESIDENTE

- 1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo attribuisce le nomine di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

- 2) I consiglieri devono essere scelti tra tutti gli aderenti all'Associazione e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 3) Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio si intende decaduto ed occorrerà far luogo alla sua rielezione.
- 4) Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso di spese documentate, sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
- 5) Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
 - La gestione dell'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
 - L'ammissione di nuovi aderenti all'Associazione;
 - La delega dei poteri ad eventuale consiglio esecutivo;
 - La predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
- 6) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata postale o a mano contenente l'indicazione del luogo, del giorno e ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, che deve essere consegnata almeno otto giorni prima a tutti i componenti del Consiglio Direttivo.
- 7) Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare se sono presenti tutti i suoi componenti anche in assenza delle suddette formalità circa la convocazione. Se convocato con lettera raccomandata, esso è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri.
- 8) Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

ARTICOLO 10 – IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
- 2) Il Segretario del Consiglio Direttivo cura la tenuta del libro dei verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli aderenti all'Associazione.

ARTICOLO 11 – IL TESORIERE

- 1) Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, predispone dal punto di vista contabile il bilancio preventivo e quello consuntivo.

ARTICOLO 12 – GRATUITA' DELLE CARICHE

- 1) Le cariche associative sono gratuite.
- 2) E' ammesso il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. E' necessaria la preventiva autorizzazione alle spese da sostenere da parte del Consiglio Direttivo. Nei bilanci programmatici verranno determinati i criteri per la liquidazione dei rimborsi spese.

ARTICOLO 13 – IL BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

- 1) Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno e per ogni esercizio è predisposto un bilancio programmatico e un bilancio consuntivo.
- 2) Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo i criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
- 3) Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- 4) I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni precedenti l'Assemblea a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 14 – AVANZI DI GESTIONE

- 1) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione e/o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di associazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
- 2) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 15 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Oltre ai libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri relativi ai verbali delle assemblee, del consiglio direttivo ed il libro degli aderenti all'associazione.
- 2) I libri sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 16 – SCIoglimento

- 1) In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge n°662 del 23/12/1996, istituito con DPCM del 26/09/2000, salva diversa destinazione imposta dalla legge (comma 1 lettera f della citata norma).

ARTICOLO 17 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- 1) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o della interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti

contendenti; in mancanza di un accordo alla nomina dell'arbitro, sarà adito il Tribunale di Napoli mediante procedimento ordinario.

ARTICOLO 18 – LEGGE APPLICABILE

- 1) Per la disciplina di ciò che non sia previsto nel presente statuto si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del Codice Civile ed in subordine a quelle contenute nel Libro V del Codice Civile.

I SOCI FONDATORI

Testa Pasquale

De Martino Pasquale

Iuliano Carlo

Alessandrella Marco

Liguori Giuliano

De Crescenzo Eduardo Ciro

Cozzi Paolo

Caliendo Antonio